



REGOLAMENTO PER LA DOTAZIONE FINANZIARIA COMUNALE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

Approvato con deliberazione consiliare n. 57 del 21.12.2007

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina la dotazione in favore dell'istituto scolastico in cui ricadono le scuole elementari e medie aventi sede nel territorio comunale (di seguito l'“Istituto Scolastico”), di un fondo finanziario comunale da utilizzare per gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici di proprietà comunale e per gli altri interventi di carattere inderogabile in relazione alle esigenze di funzionalità e di efficienza dei citati edifici nonché all'interesse di assicurare il regolare svolgimento dell'attività didattica e di salvaguardare le normali condizioni igienico-sanitarie e di decoro degli ambienti scolastici e delle relative pertinenze (di seguito il “Fondo Annuale”).
2. In relazione al precedente comma le norme che seguono regolamentano:
 - la costituzione del Fondo Annuale in favore dell'Istituto Scolastico aventi sede nel territorio comunale da parte del Comune di Ornavasso istituzionalmente competente a provvedere in merito;
 - i criteri e le modalità cui l'Istituto Scolastico dovrà attenersi per l'utilizzazione del Fondo Annuale;
 - la rendicontazione annuale delle spese sostenute dall'Istituto Scolastico attingendo dalla anticipazione comunale annuale.

ART. 2 DOTAZIONE DEL FONDO SPESE ANNUALI

1. Viene previsto che, annualmente, in concomitanza con l'approvazione del Bilancio di Previsione il Consiglio Comunale, nell'ambito delle sue prerogative, impegni l'Amministrazione a dotare l'Istituto Scolastico delle risorse da utilizzare per gli interventi di cui al 1 comma del precedente articolo.
2. Il Fondo Annuale come sopra determinato verrà erogato con provvedimento della Giunta Comunale.

ART. 3 DISPONIBILITA' DEL FONDO ANNUALE

1. Il Fondo Annuale, determinato secondo i criteri fissati dal precedente articolo, verrà erogato dal Comune, sotto forma di anticipazione, all'Istituto Scolastico che ne ha titolo successivamente all'esecutività del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario di riferimento.
L'erogazione del Fondo Annuale avverrà in due rate semestrali.
2. Nelle more dell'approvazione tutoria del bilancio, l'Amministrazione, qualora da parte del competente organo della scuola ne venga fatta formale richiesta, potrà accreditare importi mensili pari a 1/12 della complessiva entità del fondo complessivo.
3. All'erogazione del Fondo Annuale all'Istituto Scolastico provvede la Giunta Comunale con apposita deliberazione.

ART. 4 GESTIONE DEL FONDO ANTICIPATO DAL COMUNE

1. E' fatto obbligo all'Istituto Scolastico di iscrivere la somma anticipata dal Comune nel bilancio di previsione dell'Istituto Scolastico stesso.
2. La gestione del Fondo Annuale è demandata al Consiglio d'Istituto nel rispetto della normativa vigente in materia. Le somme assegnate dovranno essere utilizzate per l'attuazione degli interventi compresi nella previsione di cui al successivo art. 5, e non potranno superare, in ogni caso, l'ammontare complessivo della dotazione finanziaria già costituita.
3. Ferma restando la competenza del Consiglio d'Istituto, le spese si intendono effettuate sotto la diretta responsabilità del Capo d'istituto per quanto concerne gli adempimenti di natura amministrativa e dal Segretario della scuola per quanto riguarda gli adempimenti di natura contabile.
4. In sede di gestione del fondo di cui al presente Regolamento, il Consiglio d'Istituto, il Capo d'istituto ed il Segretario della scuola, per quanto di rispettiva competenza, dovranno osservare le norme di contabilità vigente nel settore scolastico e ogni altra disposizione normativa e regolamentare.

ART. 5 SPECIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE CON IL FONDO ANNUALE

1. L'istituto Scolastico può utilizzare la dotazione finanziaria comunale di cui al Fondo Annuale per gli interventi di piccola entità sotto specificati:
 - lavori di manutenzione corrente di piccola entità dei plessi;
 - tinteggiatura pareti, inferriate, porte e su tutto quanto necessita di manutenzione;
 - ricostruzione scarichi e sostituzione di apparecchi igienico-sanitari;
 - revisione e sostituzione scarichi;
 - riparazione e manutenzione rubinetterie;
 - riparazione e sostituzione avvolgibili, infissi, vetri, tende;
 - manutenzione estintori;
 - riparazione ed acquisto piccole entità di sedie, banchi, cattedre e suppellettile scolastica;
 - acquisto piccoli attrezzi occorrenti per i piccoli lavori di manutenzione;
 - acquisto attrezzature per gli uffici e loro manutenzione;
 - acquisto registri e giornali di classe (solo per le scuole elementari);
 - pulitura, riparazione e sostituzione grondaie e tratti di condotta idrica interna;
 - acquisto materiali e servizi per manutenzione impianto di riscaldamento;
 - acquisto materiali e servizi di igiene e pulizia;
2. Una volta costituito in favore dell'Istituto Scolastico il Fondo Annuale di cui al presente Regolamento, il Comune non assume, per gli interventi di cui al presente comma, ulteriori oneri finanziari.

ART. 6 INTERVENTI DI COMPETENZA DEL COMUNE

1. L'Amministrazione comunale provvede direttamente ad eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici di proprietà.
2. Il Comune provvede altresì alla spesa relativa alla fornitura idrica, del riscaldamento, dell'energia elettrica, del collegamento internet ed alle spese telefoniche limitatamente a una normale linea telefonica per edificio scolastico (fermo restando per tali forniture la possibilità per l'Amministrazione comunale di verificare in ogni momento l'utilizzo di ciascuna utenza in relazione ai costi nonché di sospendere l'erogazione delle forniture non essenziali in funzione delle esigenze di bilancio).
3. Sono di esclusiva competenza del Comune, inoltre, gli eventuali interventi finalizzati al potenziamento delle attrezzature scolastiche e al miglioramento dei locali scolastici.

ART. 7 PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO

1. L'Istituto Scolastico in cui favore è stato costituito il Fondo Annuale è tenuto a trasmettere all'Amministrazione Comunale alla fine dell'anno solare cui il fondo stesso si riferisce e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo il rendiconto delle spese sostenute con l'anticipazione comunale, corredato dai presenti atti:
 - a) fotocopie delle relative spese giustificative;
 - b) copia della deliberazione del Consiglio d'Istituto che approva il rendiconto annuale;
 - c) le spese giustificative indicate alla precedente lettera a) sono costituite, di norma, dalle fatture rilasciate dalle ditte che hanno eseguito gli interventi e le forniture. Per le spese di esigua entità sarà ammessa, eccezionalmente, anche la presentazione dei relativi scontrini fiscali integrati da una dichiarazione personale del Segretario Economo congiuntamente al Dirigente Scolastico. Possono essere costituite da altri documenti fiscalmente regolari, qualora trattasi di compensi a prestatori d'opera occasionali che, ricevendo un compenso, dichiarano di non essere soggetti, in quanto tali, al regime dell'I.V.A. ai sensi della normativa che disciplina tale imposta.
2. Ciascun documento di spesa deve essere, comunque, vistato dal Capo d'Istituto e dal Segretario della scuola in calce ad una dichiarazione attestante:
 - a) l'effettiva regolare esecuzione della fornitura o dell'intervento commissionato nonché la presa in carico e l'inventarizzazione, se prescritta, del materiale acquistato (qualora non si tratti di beni di consumo);
 - b) che i prezzi sono congrui in quanto corrispondenti a quelli di mercato.

ART. 8 ECONOMIE

1. Qualora dal rendiconto presentato dalla scuola emerga una economia rispetto al Fondo Annuale anticipato dal Comune, il relativo importo, a seguito dell'approvazione del rendiconto da parte dell'Amministrazione comunale, costituisce fondo di anticipazione per il successivo esercizio. In questo caso, ferma restando l'entità del fondo annuale, il Comune disporrà la liquidazione di un importo integrativo tenendo conto dell'economia utilizzabile nel successivo esercizio.
2. Qualora dal rendiconto dovesse risultare l'effettuazione di spese non rientranti nella previsione di cui all'art. 5 del presente Regolamento, queste verranno escluse dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione del rendiconto e graveranno, nel bilancio della scuola, che, in questo caso, è tenuta a provvedere alla necessaria regolarizzazione finanziaria/contabile. L'importo che residuerà dall'anticipazione comunale di cui al Fondo Annuale per effetto della predetta esecuzione di spese costituisce parimenti fondo di anticipazione per il successivo anno in conformità a quanto specificato al precedente comma 1.

ART. 9 APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DA PARTE DEL COMUNE E RICOSTITUZIONE FONDO ANNUALE

1. Il rendiconto prodotto dall'Istituto Scolastico deve essere approvato dall'Amministrazione comunale con deliberazione adottata dalla Giunta Comunale.
2. La costituzione e l'erogazione del Fondo Annuale per l'anno successivo viene disposta con delibera della Giunta Comunale, qualora a quella data il bilancio di previsione del Comune sia già stato deliberato e abbia conseguito l'esecutività. Qualora il bilancio non sia ancora esecutivo potrà essere deliberata l'erogazione di un acconto del fondo in conformità a quanto specificato dal precedente articolo 3.

ART. 10 ATTIVITA' ISTRUTTORIA E PROCEDIMENTALE - COMPETENZE

1. L'attività istruttoria e procedimentale per la costituzione del Fondo Annuale in favore dell'Istituto Scolastico e per l'approvazione del rendiconto e degli adempimenti consequenziali compete ai settori di competenza.
2. Il procedimento, per quanto concerne le incombenze di carattere amministrativo, si concretizza con l'approntamento della relativa proposta di deliberazione.
3. Gli adempimenti di carattere finanziario/contabile in esecuzione della deliberazione di cui al precedente comma fanno capo all'Ufficio di Ragioneria.

ART. 11 RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia nonché al Regolamento di contabilità del Comune.

ART. 12 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione consiliare che ne dispone l'approvazione, sarà pubblicato all'Albo comunale per quindici giorni consecutivi. Esso entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo della pubblicazione all'Albo.